



## Provincia di Sassari

---

### DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale

N. 1 del 21/01/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate provinciali

Il giorno ventuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno, nel Palazzo della Provincia di Sassari,

### L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Pietro Fois

con la partecipazione del Vice **Segretario Generale**, **Dr. Antonello Bellu**, ha approvato con i poteri del Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del **Settore Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale**, n. **2021/3** del **18/01/2021**, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato:

## L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che la legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, l. n.160 del 2019) ha disciplinato la riforma della riscossione locale;

Considerato che le nuove disposizioni normative comportano la necessità di adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi di questa Provincia, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono;

Considerato che lo strumento dell'accertamento esecutivo rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema. Tale istituto viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali e non è un'alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla legislazione previgente, ma è immediatamente applicabile;

Considerato che in un unico atto sono condensate tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto: l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento);

Considerato che l'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali;

Dato atto che, in ragione delle richiamate funzioni che il nuovo atto assolve, l'atto di accertamento esecutivo deve contenere le comunicazioni espressamente previste dalla legge;

Valutato che in base a quanto precedentemente espresso, si rende necessario per la Provincia di Sassari regolamentare la riscossione coattiva delle entrate alla luce delle modifiche intervenute in normativa;

Richiamati gli articoli 7 e 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000 che disciplinano la materia dei regolamenti provinciali e la competenza in materia dei consigli degli enti locali, ai quali è affidato anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Premesso che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come successivamente modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali" omissis, "e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Premesso che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e al comma 3-bis dell'art.106 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

Premesso che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;

Visto il vigente Regolamento delle Entrate;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n.1 del 04/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione dell'Amministratore straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n.68 del 14/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022;

#### DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Provinciali allegato al presente provvedimento, dando atto che esso entrerà in vigore il 01/01/2021 ;
2. di dare atto che con l'entrata in vigore del regolamento si intendono abrogati gli articoli e le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate incompatibili con il medesimo;
3. di comunicare il presente atto, entro trenta giorni dalla sua approvazione, al Ministero delle Finanze.
- 4 di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Provinciali sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Generale  
*Antonello Bellu*

L'Amministratore Straordinario  
*Pietro Fois*



## Provincia di Sassari

---

### **Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione all'Amministratore Straordinario n. 2021/3 del 18/01/2021, avente per oggetto:

*APPROVAZIONE DEL Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate provinciali*

Data **20/01/2021**

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Silvia Soggia



## Provincia di Sassari

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla proposta di deliberazione all' **Amministratore con i poteri del Consiglio** n. **2021/3** del 18/01/2021 avente per oggetto **APPROVAZIONE DEL Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate provinciali** a firma del responsabile dell'Ufficio Proponente Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 20/01/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO**  
*F.to Dott.ssa Silvia Soggia*



**PROVINCIA DI SASSARI**

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE  
ENTRATE PROVINCIALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti provinciali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate provinciali è assicurata dal Settore Servizi Finanziari anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### **Articolo 2 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate provinciali di natura tributaria.

### **Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi provinciali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere

effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 5 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale trasmettono gli atti al Settore Servizi Finanziari dell'Ente affinché questi proceda all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d, della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) la Provincia di Sassari;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Articolo 6 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

2. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i della legge n. 160 del 2019.



### **Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

### **Articolo 8 -Rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi provinciali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

#### **Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Settore Servizi Finanziari della Provincia l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali..

#### **Articolo 11- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.